

## TRIBUNALE ROMA

15 MAGGIO 1995

PRESIDENTE: SCIASCIA

RELATORE: MAFFEI

PARTI: N.N.

(Avv. Perrone)

IL MESSAGGERO

(Avv. Irace)

**Diffamazione a mezzo stampa • Ripubblicazione dopo circa trent'anni di un fatto di cronaca nera • Finalità promozionali della ripubblicazione • Insussistenza dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca per mancanza del requisito dell'utilità sociale dell'informazione**

*La ripubblicazione dopo circa trent'anni di un fatto di cronaca nera a fini promozionali costituisce diffamazione a mezzo stampa e obbliga la società editrice al risarcimento del danno morale, trattandosi di informazione priva di pubblico interesse e pertanto inidonea a integrare gli estremi del legittimo esercizio del diritto di cronaca.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 16.3.1992, N.N. adiva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Società editrice « Il Messaggero », in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni — patrimoniali e morali, diretti ed indiretti, palesi ed occulti — da determinarsi in corso di causa, subito da esso attore, a seguito della pubblicazione sul quotidiano romano « Il Messaggero » del 14. 1. 1990, a p. 9, nell'ambito di un gioco promozionale a premi, della « prima pagina dell'edizione del Messaggero del giorno 6.12.1961 », ove, accanto alla notizia facente parte del gioco, appariva anche la fotografia di esso istante, con il titolo « N.N. ha confessato di avere ucciso Tizio ».

Nel suo atto introduttivo N.N. esponeva:

— di essere stato condannato il 9.4.1964 dalla Corte di Assise di Roma alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio, rapina e soppressione di cadavere;

— che nel corso dell'espiazione della pena aveva tenuto un comportamento irreprensibile ed operoso, ottenendo, in data 22.9.1981, dal Presidente della Repubblica un provvedimento di grazia condizionale, a seguito del quale era stato posto in libertà;

— che esso attore, si era, quindi, reinserito nell'ambito sociale, riconquistando la stima e l'affetto di parenti ed amici, costituendo un proprio nucleo familiare e trovando una decorosa attività lavorativa presso la soc. SICOS, con sede in Roma, Via Anagnina, 476;

— che, a seguito della notizia che lo riguardava, apparsa senza alcuna autorizzazione, sul quotidiano « Il Messaggero » del 14.1.1990, era insorto un comportamento freddo e distaccato, quasi di sospetto, nei suoi confronti da parte di parenti, conoscenti ed amici;

— che, dopo alcuni mesi la stessa società per cui lavorava gli aveva comunicato di non potersi più avvalere della sua collaborazione, a causa di quanto appreso. Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando quanto *ex adverso* dedotto ed affermando che il quotidiano « Il Messaggero », nel periodo intercorso tra il 7 gennaio ed il 24 dicembre 1990, aveva promosso un gioco a premi per i suoi lettori, denominato « Prima Pagina Novanta » e consistente nella ricerca, sul biglietto distribuito unitamente ad ogni copia del giornale, della data di un evento storico, giornalmente pubblicata sul quotidiano.

In particolare, sull'edizione del 14.1.1990, il quotidiano si era limitato a riprodurre la propria prima pagina del 6.12.1961 (corrispondente alla data individuata per il gioco di quel giorno), richiamando l'attenzione dei lettori sul bombardamento, da parte di aerei ONU, delle truppe katanghesi di stanza in Congo.

La società convenuta deduceva, perciò, che l'articolo riprodotto, relativo ad N.N., costituiva una mera casualità e di esso era leggibile solo il titolo e non anche il testo, mentre le tre foto riportate, risalenti a trent'anni prima, erano tali da rendere irriconoscibili i soggetti ivi rappresentati.

La Società editrice « Il Messaggero » eccepiva, quindi, di avere legittimamente esercitato il diritto di cronaca, essendo vero il fatto attribuito ad N.N. e, comunque, di avere esercitato un proprio diritto, riproducendo la prima pagina del quotidiano di sua proprietà: la convenuta chiedeva, perciò, la reiezione della domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.

La causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 15.11.1993, era assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 24.3.1995.

**MOTIVI DELLE DECISIONE.** — La domanda del N.N. è fondata e deve essere accolta nei termini sotto esposti.

Nel caso di specie, la ripubblicazione — a distanza di circa trenta anni — della prima pagina del quotidiano « Il Messaggero » del 6.12.1961 e della notizia del grave fatto di sangue, all'epoca commesso da N.N., ha comportato una obiettiva lesione, a mezzo stampa, della reputazione dell'odierno attore.

È noto che, ai sensi dell'art. 11 della L. 47/1948, per i reati commessi col mezzo della stampa « sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore »: pertanto, in base a tale misura speciale, la Società editrice del quotidiano « Il Messaggero » deve rispondere dei danni derivati ad N.N. da tale illecito, accertato, per fini meramente risarcitori, in sede civile.

Ciò detto, passando ad esaminare le argomentazioni difensive della convenuta in tema di « diritto di cronaca », deve sottolinearsi che il diritto di stampa — ossia la libertà di diffondere, attraverso quotidiani e periodici, notizie e commenti (art. 21 Cost.) — va, comunque, temperato con il necessario rispetto della « pari dignità sociale », riconosciuta a tutti i cittadini dall'art. 3 Cost..

Nel possibile contrasto tra i due predetti valori, entrambi costituzionalmente garantiti, la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che l'esimente prevista dall'art. 51 cp, consistente nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, al fine di escludere il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, 3° co, c.p.) presuppone tre condizioni:

- a) l'utilità sociale dell'informazione;
- b) la verità oggettiva della notizia pubblicata;
- c) la contenenza delle espressioni utilizzate (da ultima, v. Cass. 2 luglio 1992, Sandri, *Foro it.*, Rep. 1993, Voce *Ingiuria e diffamazione*, n° 27).

Orbene, nella fattispecie, il fatto storico attribuito ad N.N. (omicidio di Tizio) è vero ed incontestato; lo stesso attore, inoltre, non lamenta commenti offensivi o l'uso di espressioni denigratorie da parte del quotidiano « Il Messaggero ».

Ciò che in realtà difetta nella riproduzione, a distanza di circa trenta anni, della notizia di cui trattasi (N.N. ha confessato di avere ucciso Tizio) è l'attualità del pubblico interesse, sotto il profilo della divulgazione del grave fatto di sangue di cui, all'epoca, fu protagonista l'odierno attore. Il quotidiano « Il Messaggero » ha, quindi, pesantemente interferito sulla vita privata di N.N., senza che vi fosse alcuna utilità sociale nell'informazione resa al pubblico, per un occasionale motivo di gioco.

Infatti, per potere ritenere la liceità di una cronaca giornalistica, in ordine alla diffusione di notizie che incidano sull'onore e sulla reputazione di singole persone, è pur sempre necessario accertare che gli avvenimenti riferiti abbiano una cospicua rilevanza per la vita sociale, sotto il profilo dell'interesse generale della collettività all'informazione (v. Cass. 3° Sez. Civ., sent. n. 1138 del 14.2.1984). In altri termini, le informazioni sulla vita privata delle persone, capaci di ledere la reputazione, non dovrebbero essere pubblicate, a meno che ciò non serva al pubblico interesse (Corte App. Roma, 16 gennaio 1991, *Foro it.*, 1992, I, 942 e 948).

Sicché è convincimento del Tribunale che, in concreto, non possa ravvisarsi il requisito del pubblico interesse nella ristampa, nel 1990, su un quotidiano a grande tiratura ed a diffusione nazionale quale « Il Messaggero », della prima pagina del 6.12.1961 dello stesso organo di stampa — ancorché in formato ridotto, ma pur sempre leggibile per i chiari caratteri tipografici del titolo redazionale — della « *notitia criminis* » dell'omicidio commesso e confessato da N.N.

L'insussistenza del pubblico interesse alla conoscenza del fatto è desumibile dai seguenti motivi:

1) la notizia è stata ripubblicata nell'ambito di un gioco promozionale a premi per i lettori, con lo scopo di incrementare le vendite del giornale e, quindi, per esclusivi fini di profitto editoriale e non già con intento informativo;

2) la riproduzione, sia pure occasionale, dell'articolo del 1961, riguardante l'odierno attore, non si è limitata a « fotografare » una situazione cristallizzata ne tempo ma, riattualizzando la notizia, ha vulnerato la reputazione di N.N., senza alcuna giustificazione di cronaca (che presuppone il flusso immediato e continuo di notizie, in tempo reale di apprendimento), ovvero di esercizio del diritto di critica (che legittima la riproduzione della notizia « datata », solo se il fatto relativo alla singola persona si inserisca in un contesto storico e costituisca, quindi, critica storica);

3) contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, proprio il decorso del tempo ha, quindi, fatto venire meno l'esimente del pubblico interesse, ricorrente nel 1961, allorché il giornalista dell'epoca aveva legittimamente esercitato il diritto di cronaca, relativamente ad un delitto di sangue che aveva sicuramente turbato e scosso l'opinione pubblica, ma per cui non sussisteva un ragionevole o particolare motivo di rinnovata attenzione giornalistica nel 1990 (ad esempio riapertura di indagini; evocazione e citazione in articoli giudiziari per delitti analoghi ecc.);

4) non appare parimenti condivisibile l'argomentazione difensiva della società convenuta che ha invocato l'esercizio del diritto di proprietà per la riproduzione di pagine « datate » del quotidiano « Il Messaggero » da essa edito: infatti, la ristampa, ancorché fedele, di articoli d'epoca, nella parte priva di valenza storico-politica e lesiva dell'altrui reputazione privata, non esonera il direttore responsabile dall'obbligo di svolgere il necessario controllo — che investe tutto il contenuto del giornale — per impedire che

col mezzo della pubblicazione siano commessi reati (art. 57 c.p.), apportando, se del caso, le eventuali eliminazioni o rettifiche (in tema di responsabilità colposa del direttore responsabile di giornale per omesso controllo — v. Cass., V sez. pen. 21 aprile 1983, Signorino, Cass. pen., 1984, n. 1149);

5) avendo N.N. espiato la sua pena ed essendosi il medesimo reinserito nella vita civile, sussisteva l'interesse pubblico opposto a quello della divulgazione della « *notitia criminis* », per un gioco promozionale del giornale, dovendosi piuttosto favorire, attraverso il silenzio e l'occultamento della notizia d'epoca, l'emenda del reo e la sua riutilizzazione sociale, garantite dall'art. 27, 3° co, Cost. per cui « le pene ... devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Se tali sono le considerazioni di diritto da cui evincere la sussistenza dell'illecito ex art. 11 L. 47/1948 (norma speciale rispetto alla responsabilità ex art. 2043 e 2049 Cod. Civ.) ascrivibile alla Società editrice del quotidiano « Il Messaggero », occorre segnalare che anche in punto di fatto le risultanze processuali smentiscono gli assunti di parte contenuta per scagionarsi dagli addebiti mossi — l'intero, la riproduzione, quantunque laterale nella impaginazione ed in formato ridotto, del titolo redazionale « N.N. ha confessato di aver ucciso Tizio », per la vistosità tipografica e la concisione del titolo stesso, era sicuramente leggibile ed in grado di attirare l'attenzione del pubblico dei lettori, con un effetto diffusivo più immediato ed efficace rispetto al testo dell'articolo (illeggibile) ed alla foto d'epoca dell'odierno attore, nato nel 1931 e, si ritiene, non riconoscibile. A ciò si aggiunga la obiettiva possibilità di individuare, con relativa facilità, N.N., quale autore del fatto di sangue di cui trattasi, essendo il medesimo residente in Roma — città ove il quotidiano « Il Messaggero » è tradizionalmente il giornale più letto — ed avendo un cognome non comune (v. fotocopia dell'elenco degli abbonati al telefono di Roma, prodotta dall'attore — documento n° 10 — in cui risultano indicate solo due persone con il cognome N.N.).

Tutto ciò premesso, attesa la sussistenza de delitto di diffamazione a mezzo stampa — realizzabile anche con la sola formulazione del titolo (v. Cass., sez. V, 4 febbraio 1987, Nonno, *Foro it.*, *Rep.* 1988, voce *Ingiuria e diffamazione*, numeri 36 e 37) — e ritenuta la conseguente responsabilità civile dell'editore del quotidiano « Il Messaggero », deve essere affermato il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione del pregiudizio a lui derivatone.

Sul punto, va osservato che N.N. ha reclamato dalla società convenuta il risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso, senza però precisarne, in corso di istruttoria, l'entità, quantificata solo in comparsa conclusionale nella misura di £. 100.000.000 (cento milioni).

E per il vero, in atti è stata raggiunta solo la prova del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., ma non anche quella del pregiudizio strettamente patrimoniale lamentato dall'istante.

Circa il danno morale il collegio rileva quanto segue: la natura diffamatoria del titolo giornalistico di cui trattasi, per la sua carenza di pubblico interesse, ha leso senza dubbio la reputazione personale di N.N.; allo stesso, quindi, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come « sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso » (Cass. 1 marzo 1993, n. 2491, *Foro it.*, *Rep.* 1993, voce *Danni civili*, numeri 82 e 115). Ai fini della liquidazione di tale danno, da determinarsi necessaria-

mente in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in mancanza di più precise indicazioni di parte, occorre tenere conto dei seguenti criteri:

1) dell'ampiezza dell'ambito in cui la notizia si è divulgata, in riferimento alla notevole tiratura e diffusione del quotidiano « Il Messaggero »;

2) del clamore negativo provocato, dalla ripubblicazione della notizia, sulla posizione sociale del diffamato, compromettendone il reinserimento nella vita civile;

3) del patema d'animo sofferto da N.N. nell'intrattenimento dei rapporti familiari, nel lavoro e nelle relazioni sociali, in conseguenza del « ritorno di notizia ». Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo determinare in £. 10.000.000 (dieci milioni), al valore attuale, l'entità del risarcimento spettante all'attore: tale somma, già rivalutata, è comprensiva e soddisfattiva di ogni pregiudizio morale sin qui sofferto da N.N.; gli interessi legali su detto importo devono essere computati a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.

Considerazioni negative devono, invece, essere fatte valere in ordine al preteso danno patrimoniale riportato dall'attore. Questi, in particolare, ha dedotto che la società SICOS, per cui prestava la propria attività lavorativa, a seguito della ripubblicazione sul quotidiano « Il Messaggero » della notizia che lo riguardava, non aveva più potuto usufruire della sua collaborazione.

A conferma di ciò, il teste Mascambroni Nazzareno (v. verbale d'udienza del 15.4.1993), già amministratore della SICOS s.r.l., ha riferito che N.N. svolgeva mansioni di guardiano notturno presso il deposito giudiziario di detta società, sito nella locale Via Anagnina 476, ricevendo, per la sua collaborazione, un compenso mensile di circa un milione di lire e disponendo di uno stanzino all'interno di detto deposito, ma che il rapporto di lavoro era cessato per la notizia dei precedenti giudiziari di N.N., anche « a causa del clima teso che si era creato nell'ambito della società tra gli altri impiegati ».

In realtà, la prova testimoniale dedotta da N.N. appare inattendibile, non soltanto per le argomentazioni offerte dalla Società convenuta (mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi di N.N., da cui desumere l'effettiva diminuzione dei suoi cespiti, all'uopo non essendo bastevole la produzione del mod. 201 dell'anno 1991; mancato ricorso al Pretore del lavoro per la reintegrazione nel posto, stante la palese illegittimità della motivazione del recesso, se dipeso dai precedenti giudiziari dell'odierno istante), ma anche perché smentita da dati documentali provenienti dallo stesso attore.

Al riguardo, il Collegio rileva che nella lettera inviata il 3.12.1990 da N.N. alla Direzione de « Il Messaggero » per addivenire ad una equa transazione per i danni morali e materiali da lui subiti » (v. documento n. 9 di parte attrice) non vi è alcun riferimento, benché fossero già passati oltre dieci mesi dalla pubblicazione della notizia avvenuta il 14.1.1990, al preteso licenziamento.

Ma vi è un ulteriore riscontro documentale, inoppugnabile ed esauritivo, del quale occorre tenere conto. Ebbene, N.N., già nell'atto di citazione del 14.3.1992, lamentava l'intervenuto recesso del rapporto di lavoro con la SICOS s.r.l., come conseguenza della pubblicazione della « *notitia criminis* » sul quotidiano « Il Messaggero », ma, pur tuttavia, nella nota di iscrizione a ruolo del 23.3.1992 della presente causa, indicava come sua sede o residenza proprio il recapito di Via Anagnina 476,

Roma, corrispondente alla sede sociale della SICOS s.r.l. da cui, a dire del teste Mascambroni, era stato allontanato, per la presunta cessazione del rapporto di collaborazione, quale guardiano notturno del deposito.

La domanda attrice di risarcimento dei danni patrimoniali è rimasta indimostrata e deve, pertanto, essere respinta, in difetto di ulteriori richieste per tale « voce » di danno.

Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.

P.Q.M. — il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda dispiegata da N.N. nei confronti della Società Editrice « Il Messaggero » S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore — ogni altra istanza, difesa ad eccezione disattesa — così provvede:

1) accoglie la domanda attrice e condanna la società convenuta a pagare, a titolo di risarcimento-danni, in favore di N.N., la somma di £. 10.000.000 (diecimilioni), con gli interessi indicati in motivazione;

2) per effetto, condanna la Società Editrice « Il Messaggero » S.p.A. a rifondere all'attore le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate nella misura complessiva di £. 5.100.995 (cinquemilioncentomila/995) di cui £. 3.000.000 per onorari, £. 3.840.195 per spese £. 1.288.000 per competenze, £. 428.800 per spese generali (10%) + IVA e CPA, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Perone Roberto, dichiaratosi procuratore antistatario di N.N..

## IL DIRITTO ALL'OBLIO ESISTE (MA NON SI DICE)

### 1. IL FATTO E LA DECISIONE DEL TRIBUNALE.

**I**l caso in esame riguarda la ripubblicazione da parte del Messaggero di alcune sue prime pagine del passato a fini promozionali e di gioco. Una delle prime pagine riprodotte è quella del 6 dicembre 1961. In essa, accanto alla notizia su cui era imperniato il concorso della settimana, si riferisce anche della confessione di un omicidio, con tanto di indicazione del reo nel titolo e nella fotografia. La persona in questione, nel frattempo, aveva scontato la pena ed anzi era ritornata anticipatamente in libertà, avendo ottenuto dal Presidente della Repubblica un provvedimento di grazia condizionale in virtù del suo comportamento irreprensibile ed operoso. Da allora egli si era positivamente reinserito nella società, tanto sotto il profilo personale ed affettivo, quanto sotto il profilo lavorativo.

Con la ripubblicazione della notizia che lo riguardava il soggetto diventa oggetto di diffidenza da parte delle persone che lo circondano e addirittura perde il posto di lavoro. A questo punto egli cita in giudizio la società editrice del Messaggero<sup>1</sup> per farsi rifondere i danni patrimoniali e morali.

<sup>1</sup> Sull'individuazione dei soggetti civilmente responsabili nei reati a mezzo stampa o da mass-media v. V. ROPPO, *Diffamazione per « mass media » e responsabilità ci-*

*vile dell'editore*, in *Foro it.*, 1993, 3360 e G. SAVORANI, *Giornalista, direttore ed editore: responsabilità e regressi*, in *Danno e responsabilità*, 1996, 96 ss.

Il tribunale civile dà ragione all'attore ravvisando nel caso in esame il reato di diffamazione a mezzo stampa e riconoscendo su quella base il diritto al risarcimento dei danni morali.

A questo esito il tribunale perviene ricordando l'esigenza di bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero e in particolare il diritto di cronaca (art. 21 Cost.)<sup>2</sup> con la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo (art. 2 Cost.) e in particolare con il diritto alla pari dignità di ogni cittadino (art. 3 Cost.)<sup>3</sup>.

Delle tre condizioni dalle quali, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>4</sup>, dipende la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, nel caso in esame se ne riscontrano soltanto due, la verità del fatto storico e la sostanziale correttezza del modo in cui è espressa. Manca, invece, il requisito dell'utilità sociale dell'informazione, trattandosi di fatto di sangue risalente nel tempo, la cui conoscenza oggi è priva di qualsiasi interesse per il pubblico.

Affermata in virtù di questa considerazione l'esistenza di un'ipotesi di diffamazione, il tribunale riconosce il diritto al risarcimento dei danni morali e ne quantifica in dieci milioni l'ammontare. Ritene, invece, non provato il lamentato danno patrimoniale in quanto sussistono forti dubbi sull'effettivo verificarsi del licenziamento contro il quale si sarebbe comunque dovuto esperire il ricorso al Pretore del lavoro.

La sentenza è profondamente innovativa sul piano degli esiti (la ripubblicazione di un fatto pur vero e correttamente narrato può essere illecita e obbligare, pertanto, al risarcimento dei susseguenti danni), ma la strada per arrivare a tale conclusione è tradizionale e non del tutto convincente.

## 2. LA VIA PENALE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

La sentenza in esame non si discosta da quel consolidato orientamento giurisprudenziale che risolve ogni attentato ai diritti della personalità in un problema di lesione penale dell'onore o della reputazione<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Allo studio di questa libertà costituzionale si è dedicata la migliore dottrina costituzionalistica: v. almeno ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; P. BARELLE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; L. PALADIN, *La libertà d'informazione*, Torino, 1979.

<sup>3</sup> V. per tutti L. ELIA, *Libertà di stampa e persona umana*, in *Arch. pen.*, 1959, 294 ss.; V. Crisafulli, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, in *Giur. cost.*, 1965, 245 ss.

<sup>4</sup> Orientamento già affermatosi negli anni sessanta, compiutamente formulato nella famosa pronuncia della Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259 e confermato da ultimo da Cass., 20 ottobre 1995-22 gennaio 1996, n. 465, in *Guida al diritto*, 9/1996. Per più completi riferimenti e giudizi v. G. VISINTINI, *Responsabilità professionale*

*del giornalista*, in questa *Rivista*, 1991, 548 ss. e V. ZENO-ZENCOVICH, M. CLEMENTE, M.G. LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore, con le massime da 300 sentenze (1960-1994)*, Padova, 1995, nonché C. TENELLA SILLANI, G. NAPOLITANO, *Il giornalista, la libertà d'informazione e la tutela della personalità*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, a cura di G. ALPA e M. BESSONE, II Ed., Torino, di prossima pubblicazione.

<sup>5</sup> Tale generale tendenza è evidenziata nell'indagine di V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 297 ss. e confermata negli studi relativi a singoli diritti. Così A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 312, ha osservato come il diritto all'identità personale sia divenuto il nome civilistico del diritto all'onore e alla reputazione e come

Tale orientamento è dovuto principalmente a due ragioni.

La prima ragione è di ordine logico-culturale. Qualsiasi pronuncia di illecito richiede un fondamento normativo e una cultura giuridica fortemente impregnata di positivismo preferisce cercarlo in una specifica disposizione di legge. Questa specifica disposizione di legge non sempre si trova nel codice civile o nella legislazione speciale dove vengono tutelati singoli profili della personalità umana che possono non essere quelli emergenti nel caso di specie. La soluzione più sicura è quindi quella delle norme penali in materia di ingiuria e diffamazione che sembrano coprire in maniera assai ampia i diversi aspetti della personalità umana<sup>6</sup>.

In questo modo, peraltro, si rischia di non cogliere la specificità di ciascun diritto della personalità che può richiedere distinte forme di tutela e una diversa tecnica di valutazione del danno.

La seconda ragione è di carattere per così dire pratico, nel senso che il giudice, avvertita l'esigenza di tutelare la pretesa dell'attore, per risarcire il danno morale da questi patito, è costretto, in virtù dell'art. 2059 c.c., a riscontrare l'esistenza di un reato<sup>7</sup>.

La configurazione in termini di reato di qualsiasi lesione dei diritti della personalità produce almeno due conseguenze negative.

La prima è sul piano degli effetti concreti sulla decisione. La gravità della qualificazione in chiave penalistica può indurre i tribunali a chiedere una più rigorosa prova dell'elemento soggettivo o a riconoscere prevalenti le esimenti, e in particolare quella del legittimo esercizio del diritto di cronaca<sup>8</sup>.

La seconda è, prima ancora che nei suoi riflessi sul giudicato, sul piano concettuale in quanto porta a confondere il giudizio sull'illecito penale con il giudizio sull'illecito civile, che sono, invece, fattispecie strutturalmente distinte e funzionalmente preordinate alla tutela di interessi diversi<sup>9</sup>.

### 3. IL DIRITTO ALL'OBLIO.

Dalle brevi considerazioni finora svolte risulta come sia metodologicamente necessario individuare quale situazione giuridica soggettiva di diritto privato sia stata lesa, a prescindere e prima ancora di riscontrare la sussistenza del reato di diffamazione<sup>10</sup>.

nessuna pronuncia giudiziale sia stata emanata invocando il diritto all'identità personale in sé.

<sup>6</sup> Sul punto v. MANNA, *La tutela penale della personalità umana*, Bologna, 1993 e G. GRISOLIA, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, Padova, 1994.

<sup>7</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 297, nonché C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, 141 ss.

<sup>8</sup> Depone in questo senso la parabola della *law of defamation* nel diritto nord-americano (su cui v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., 275 ss. e A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico* -

False light in the public eye, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 84 ss.). Sempre secondo A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce*, cit., «La asfissia dei rimedi penalistici ha...avuto l'effetto di costituire un potere generale di espropriazione delle reputazioni altrui in capo ai detentori dei mezzi di comunicazione di massa».

<sup>9</sup> In proposito v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., 303, Id., *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, 20 ss., M.G. FALZEA, voce «Danno. IV) Risarcimento del danno civile nascente da reato - Diritto penale», § 2, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988.

<sup>10</sup> Esplicitamente per questa opzione metodologica, V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e*



La posizione e la tipizzazione di diritti della personalità, come quelli alla riservatezza<sup>11</sup> o all'identità personale<sup>12</sup>, ulteriori rispetto alle indicazioni specifiche del legislatore codicistico, si pensi alla tutela del nome o dell'immagine ivi contemplata, sono stati operati in dottrina e in giurisprudenza ricorrendo a diversi ordini argomentativi<sup>13</sup>.

La tutela di un diritto della personalità concettualmente autonomo rispetto a quelli codificati può fondarsi sull'applicazione analogica delle disposizioni dettate per altri diritti della personalità o facendo riferimento a norme di legge che tutelano quel determinato diritto della personalità, ma soltanto in relazione a determinate fattispecie. In particolare, il diritto alla riservatezza troverebbe una specifica espressione nel diritto all'immagine (di cui all'art. 10 cod. civ., e agli artt. 96 e 97, l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore) e conferme in materia di diritto del lavoro (art. 6, l. 2 aprile 1958 n. 339, sul rapporto di lavoro domestico, che obbliga il prestatore di lavoro a «mantenere la necessaria riservatezza, per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e soprattutto l'art. 6 dello Statuto dei lavoratori sulle visite di controllo alla uscita

reputazione, cit., 306 ss. In tal senso v. già le ricerche di A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972 e di C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, cit., 153 ss. Una sistemazione sintetica e aggiornata in G. ALPA, M. BESSONE, V. ZENO-ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, in *Tratt. dir. priv.* diritto da P. RESCIGNO, vol. 14, II, Torino, 1995, 143 ss.

<sup>11</sup> Oggetto di una puntigliosa polemica tra PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Foro it.*, 1954, I, 116 ss. e, a commento della sentenza di appello, in *Foro it.*, 1956, I, 793, e A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, IV, 89 ss. In senso affermativo GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana ed il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 460 ss., T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, ora in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di Rodotà, Bologna, 1971, 143 ss., G. ALPA, *Privacy e statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 67 ss. Per una diversa opzione terminologica P. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi in onore di F. SANTORO-PASSARELLI*, IV, Napoli, 1972, 125 ss.

Un bilancio in G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza: verso nuovi confini di tutela della persona?* e M. DOGLIOTTI, *Il diritto alla riservatezza in Italia e in Francia: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, entrambi in *Il diritto alla riservatezza in Italia e in Francia. Due esperienze a confronto*, a cura di M. BESSONE e G. GIACOBBE, Padova, 1988. L'esperienza francese è particolarmente significativa perché in quel

paese l'elaborazione giurisprudenziale fu suggellata dall'intervento del legislatore (l. 17 luglio 1970, n. 70643) che, modificando l'art. 9 del *code civil*, affermò espressamente che «Chacun a droit au respect de sa vie privée» (sul punto v. P. CENDON, *Profili della tutela della vita privata in Francia*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 77 ss.).

Sugli itinerari del diritto alla *privacy* nella cultura e nella giurisprudenza nordamericana v. A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma, 1974.

<sup>12</sup> Sul punto, oltre ai già citati contributi di A. GAMBARO, che peraltro preferisce adottare la dizione americana di *false light in public eyes*, in quanto «fa subito pensare ad un messaggio distortente», rispetto a quella di diritto all'identità personale, che «imponendo un'ottica sostanzialistica conduce ad una tutela incondizionata la quale non può esistere» (*Ancora in tema di falsa luce*, cit., 324), v. soprattutto gli interventi raccolti in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, nonché MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984 ed E. ROPO, *Diritti della personalità, diritto all'identità personale e sistema dell'informazione. Quale modello di politica del diritto?*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, G. CAIAZZA, Napoli, 1983, 29 ss. Per un quadro di insieme v. ora v. V. ZENO-ZENCOVICH, voce «Identità personale», in *Digesto IV*, disc. priv., sez. civ., Torino, 1993.

<sup>13</sup> Per un recente bilancio v. A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990.

dei luoghi di lavoro, visite che in ogni caso devono salvaguardare « la dignità e la riservatezza del lavoratore »), e di disciplina dell'interruzione della gravidanza (art. 5, l. 22 maggio 1978, n. 405).

Analogamente il diritto all'identità personale ha potuto trovare un primo punto di riferimento nelle norme codicistiche a tutela del nome, dello pseudonimo e dei segni distintivi e nelle regole in materia di concorrenza sleale.

In secondo luogo, si può riconoscere al diritto della personalità postulato un preciso fondamento nella carta costituzionale o in convenzioni internazionali. Ad esempio, per la tutela della riservatezza si è fatto riferimento alle norme della nostra carta costituzionale in materia di segretezza della corrispondenza, inviolabilità del domicilio e libertà di (non) manifestare il pensiero<sup>14</sup> e all'art. 8 della Convenzione sulla protezione dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955.

Infine, si può muovere dall'idea di un diritto generale della personalità<sup>15</sup> per tutelare nel caso concreto le singole manifestazioni che esso può assumere. A sua volta il diritto generale della personalità può trovare un diretto fondamento costituzionale negli art. 2 e 3, 2° comma, della Costituzione<sup>16</sup> oppure essere inferito dalla pluralità di singoli diritti normativamente sanciti<sup>17</sup>.

Se si segue il metodo indicato, quello dell'individuazione della situazione giuridica soggettiva lesa, diventa possibile allora cogliere l'originalità del caso in esame e l'importanza della pronuncia del giudice. La sentenza del Tribunale di Roma non sarebbe posta nella giusta luce ove venisse letta semplicemente come un caso di diffamazione, dove l'esimente del diritto di cronaca non può essere riconosciuta per la mancanza di un interesse sociale alla notizia. Dalla sentenza, invece, è possibile evincere l'affermazione che la ripubblicazione di un notizia pur vera e corret-

<sup>14</sup> V. A. CERRI, *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione: diritto alla riservatezza, fondamento e limiti*, in *Giur. cost.*, 1974, 610 ss., e A. PIZZORUSSO, *Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana*, in *Prassi e teoria*, 1976.

<sup>15</sup> Tale idea si è particolarmente affermata in Germania con la famosa sentenza del *Bundesgerichtshof* del 1954 che riconobbe l'esistenza del diritto generale della personalità, autonomamente tutelabile in sede civile, quale *sonstiges Recht*, ai sensi del § 823, 1° comma, *BGB*. Per la svolta giurisprudenziale fu decisivo il rivolgimento istituzionale che culminò con il riconoscimento costituzionale della dignità e della personalità umana (artt. 1 e 2 *Grundgesetz*, espressamente richiamati dal *Bundesgerichtshof* nella citata pronuncia). Sul punto v. K. ZWIGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato. II. Istituti*, Milano, 1995, 399 ss.

<sup>16</sup> È la tesi accolta dalla Cass. 20 aprile 1963, n. 990, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280. In termini critici su tale opzione interpretativa P. RESCIGNO, *I diritti della personalità*

e la loro rilevanza costituzionale (a proposito di un recente libro), in questa *Rivista*, 1986, 333. Contro « l'ardito disegno di proiettare la responsabilità civile ben oltre le sue frontiere tradizionali e di affidarle il ruolo di strumento privilegiato, se non esclusivo, di protezione dei fondamentali diritti della persona previsti dalla Costituzione » si esprime F.D. BUSNELLI, *Figure controverse di danno alla persona nella recente evoluzione giurisprudenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 1990, 478. Nell'analisi di G. VISINTINI, *I fatti illeciti*, I, Padova, 1987, 172, al riferimento alle norme sull'immagine si accompagna un netto rifiuto della prospettiva costituzionalistica, osservandosi che gli artt. 2, 3 e 21 « assicurano soprattutto protezione all'esplicazione attiva della persona, non già all'atteggiarsi della personalità dei soggetti, alla loro esigenza di isolamento e di riserbo, alle qualità personali ».

<sup>17</sup> Per tutti v. G. ALPA, M. BESSONE, V. ZENO-ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, cit., 143. Sul punto v. P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, § 4.

tamente esposta può essere illecita e obbligare l'autore a risarcire il danno patito dalla persona interessata, quello patrimoniale in ogni caso, quello morale, ove il medesimo fatto integri gli estremi del reato.

La situazione giuridica soggettiva lesa dalla ripubblicazione di una notizia vera può definirsi allora, più appropriatamente, come « diritto all'oblio »<sup>18</sup>, inteso cioè come diritto ad essere dimenticato in quella dimensione che pure si era resa legittimamente pubblica o comunque non più privata. Il decorso del tempo determinerebbe la riappropriazione da parte del diretto interessato dell'informazione che si riferisce alla sua persona.

La sentenza in esame, dunque, cela, dietro la formulazione penalistica della *ratio decidendi*, il primo caso giurisprudenziale italiano di riconoscimento del diritto all'oblio<sup>19</sup>.

Il diritto all'oblio si colloca senza dubbio nell'area della tutela della riservatezza<sup>20</sup>. L'interesse della persona è teso a preservare o ripristinare il riserbo su una notizia che lo riguardava. La peculiarità è che la notizia, essendo stata in passato già pubblicizzata, era uscita dall'area della riservatezza e pertanto dalla sfera di appartenenza esclusiva del suo titolare<sup>21</sup>.

Il diritto all'oblio può sollevare, tuttavia, anche un problema di tutela dell'identità personale, in quanto la riproposizione di un fatto passato nel presente di fatto lo attualizza nuovamente anche se la persona è in effetti talmente cambiata da non essere più la « stessa persona » responsabile di (o legata a) quel fatto<sup>22</sup>.

Dell'esistenza di un diritto all'oblio si possono cogliere le tracce in relazione a più specifiche problematiche, come ad esempio quelle delle ban-

<sup>18</sup> La formula nasce nella cultura giuridica francese e la sua adozione si deve a G. LYON-CAEN, nella nota a *Trib. gr. inst. Seine* 4 ottobre 1965, in *J.C.P.* 1966, II, 14482. Nella trattatistica si soffermano sul *droit à l'oubli* R. LINDON, *Les droits de la personnalité*, Paris, 1983, n. 90 ss.; TAL-LON, *Personnalité (droits de la)*, in *Encycl. Dalloz*, Répert. dr. civ., V, n. 60 ss. e G. GOUBEAUX, *Traité de droit civil*, sous la direction de J. Ghestin, *Les personnes*, 1991, 281 ss.

Peraltro, secondo R. LINDON, in *Sem. jur.*, 1985, II, 28, il ricorso alla nozione di diritto all'oblio vuol dire in qualche misura « prendre le problème à l'envers ». Infatti una volta che viene meno l'attualità della notizia che giustifica l'interesse della collettività ad essere informata « le droit au secret, au respect de la vie privée, reprend son empire et ce n'est pas à l'intéressé de recourir au "droit à l'oubli" mais c'est, au contraire, celui qui entend de faire revivre l'événement qui se met dans le cas de porter atteinte au respect dû à la vie privée de cet intéressé ».

Nella letteratura italiana v. T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, in *L'informazione e i diritti della persona*, cit., 127 ss. e G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801 ss.

<sup>19</sup> Al punto da suggerire all'annotatore la parafrasi di un'altra nota di A. DE CUPIS (*Riconoscimento sostanziale, ma non verbale, del diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 1963, I, 1218 ss.).

<sup>20</sup> In tale senso T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, cit., 129 e G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., 807.

<sup>21</sup> Il punto è evidenziato da G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., 808, il quale ribatte tuttavia che « un fatto rimane nella sfera privata della persona... anche quando la notizia abbia avuto un ambito di diffusione e di notorietà ». Nel senso che « la distanza temporale fra l'avvenimento e la sua divulgazione può influire notevolmente sulla "dimensione" della riservatezza » in quanto essa « non tutela solo dalla divulgazione di quei dati intimi comunque esclusi dall'altrui conoscenza, ma anche dalla decontestualizzazione dei dati "inoffensivi" » V. ZENO-ZENOVICH, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in questa *Rivista*, 1986, 932 ss.

Per un'ulteriore sanzione di un'operazione di « decontestualizzazione » v. Appello Roma, 29 novembre 1993, in questa *Rivista*, 1994, 299 ss.

<sup>22</sup> Per un significativo raffronto v. l'ordinanza della Pretura di Roma, 10 feb-

che-dati. Il nostro Paese è, sul punto, in grave ritardo perché nel 1989 ha proceduto alla ratifica della relativa Convenzione internazionale, ma è tuttora privo, nonostante i reiterati tentativi, di una legge interna di attuazione. A livello internazionale, così come nei diversi disegni di legge che si sono succeduti, viene esplicitamente riconosciuto, seppure con ampiezza e modalità di esercizio variabili, un diritto del singolo alla cancellazione di informazioni sulla propria persona illegittimamente trattenute e all'aggiornamento e rettificazione dei dati incompleti o obsoleti<sup>23</sup>.

Naturalmente il diritto all'oblio, analogamente al diritto alla riservatezza<sup>24</sup> e al diritto all'identità personale, non può essere affermato in modo assoluto e va bilanciato con altri diritti ed interessi della collettività<sup>25</sup>. Tale diritto non gode cioè di quella protezione primaria che viene assicurata, ad esempio, alla salute del cittadino<sup>26</sup>.

In primo luogo, bisogna allora valutare la natura della notizia che viene fatta riemergere dal passato. L'esigenza di una tutela può essere riconosciuta soltanto nel caso di una particolare gravità del fatto che viene ripubblicato<sup>27</sup>. Tale requisito ricorre pienamente nella vicenda in esame, nella quale il fatto rievocato è addirittura l'omicidio di un uomo. In questo caso, il diritto all'oblio assume i contorni di quel « diritto al segreto del disonore », cui aveva fatto cenno un importante caso giurisprudenziale degli anni '50<sup>28</sup> e che peraltro può affermarsi soltanto ove dall'evento sia trascorsa una sufficiente quantità di tempo<sup>29</sup>.

braio 1988, in questa *Rivista*, 1988, 860, secondo cui costituisce violazione del diritto all'identità personale l'utilizzazione di immagini di un'attrice, risalenti ad una fase della carriera ormai superata dalla nuova connotazione artistica e professionale impressa alla sua attività. Questa accezione del diritto all'identità personale, inteso come diritto della persona ad una proiezione di sé nel sociale il più possibile corretta, in relazione al suo *attuale* modo di essere, agire, pensare, contribuisce, dunque, a fondare un diritto all'oblio.

<sup>23</sup> Sulla tutela della riservatezza rispetto alle informazioni raccolte nelle banche dati v., per un aggiornamento sui lavori parlamentari, G. ALPA, M. BESSONE, V. ZENO-ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, cit., 154 ss. Considerazioni di rinnovata attualità alla luce del caso qui commentato in E. ROPPO, *Banche dati e attività giornalistica*, in *Banche di dati e diritti della persona*, Padova, 1985, 134 ss.

<sup>24</sup> Sottolinea che soltanto l'utilità sociale e l'interesse generale, intesi in senso rigoroso, possono condurre a un sacrificio del diritto alla riservatezza G.B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, ora in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1987, 319 ss.

<sup>25</sup> Espressamente nel senso che « la prétention de bénéficier d'un "droit à l'oubli" de faits antérieurement rendus publics ne semble devoir être accueillie que dans

des circonstances assez exceptionnelles » si pronuncia G. GOUBEUX, *Les personnes*, cit., 281.

<sup>26</sup> Cfr. F.D. BUSNELLI, *Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 27 ss., in part. 40 ss.

<sup>27</sup> Per una significativa conferma v. il famoso caso *Sidis v. F.-R. Publishing Corp.* (2d Cir. 1940, 113 F.2d 806, conferma S.D.N.Y. 1938, 34 F.Supp. 19), nel quale una rivista ripercorse la storia di un bambino prodigio nel campo della matematica scoprendone le attuali (e per niente prodigiose) attività. La Corte ritenne in proposito che non vi era nulla di censurabile per una qualsiasi persona normale in una tale storia. I giudici applicarono così una sorta di « "mores" test », in base al quale la responsabilità nasce soltanto per la pubblicità data a fatti e cose che secondo i costumi e l'opinione comune vengono considerati altamente censurabili o moralmente riprovevoli (sul punto v. PROSSER, KEETON, *The Law of Torts*, V ed., St. Paul, Minn., 1984, 857).

<sup>28</sup> La sentenza della Cassazione 13 maggio 1958, n. 1563 e la formula evocata nel testo sono rammentate da G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., 807.

<sup>29</sup> Tale ordine argomentativo stenta ad affermarsi nella giurisprudenza statunitense che applica estensivamente l'esimente della *public figure*. Così, specificamente

In secondo luogo, la « riesumazione » di notizie del passato, anche se particolarmente gravi per le persone che se ne resero protagoniste, appare legittima ove sia strumentale all'esercizio del diritto di cronaca o di critica di un fatto presente, fungendo ad esempio da termine di comparazione, oppure allo svolgimento di una ricerca storica o all'espressione artistica<sup>30</sup>.

Nel caso in esame, invece, la rievocazione aveva fini esclusivamente promozionali e pubblicitari che in quanto tali non possono comprimere

sul punto di precedenti penali, i giudici americani hanno negato che la ripubblicazione a 25/30 anni di distanza di articoli relativi a condanne subite dagli autori costituisca una violazione della loro *privacy* — così Roshto v. Hebert, 9 Med. L. Rptr. 2417, 439 So.2d 927 (La. Sup. Ct. 1983) e Underwood v. First Nat'l Bank, 8 Med. L. Rptr. 1278 (Minn. Dist. Ct. 1982). Ancora, la rivelazione di trascorsi penali risalenti a otto anni prima non viola la *privacy* anche se nel frattempo l'individuo ha condotto una vita irreprensibile — in questi termini Colucci v. Kunian, 8 Med. L. Rptr. 1036 (Mass. Super Ct. 1981). Notizie di reati commessi vent'anni prima non cadono nell'oblio — in tal senso McCormack v. Oklahoma Pub., 6 Med. L. Rptr. 1618 (Oklahoma Sup. Ct., 1980).

In generale, sulla persistenza del carattere di *public figure* v. Street v. NBC, 7 Med. L. Rptr. 1001 (2d Cir. 1981), secondo cui la protagonista quale parte civile in un processo per stupro svoltosi quarant'anni prima rimane *public figure*: infatti « una volta che una persona diventi una *public figure* in una particolare controversia lo rimane successivamente in relazione ai commenti futuri o rappresentazioni di quella controversia ».

Un orientamento maggiormente rispettoso dei diritti dell'individuo emerse nel caso Wolston v. Reader's Digest Ass. Inc. nel quale la Corte suprema cassò la sentenza del giudice federale riconoscendo la natura di soggetto perfettamente privato dell'attore, pur essendo questi stato, sedici anni prima della pubblicazione incriminata, al centro di un caso giudiziario relativo a presunte spie sovietiche. Nel sistema nordamericano l'azione in qualità di *private figure* presenta il vantaggio di poter lamentare semplicemente la colpa dell'offensore invece di dover provare la *actual malice* dell'editore, come quando si agisce in qualità di *public figure*.

Su questi e altri casi v. V. ZENO-ZENCovich, *Onore e reputazione*, cit., 197-198, nota 76 e A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, cit., 120 ss.

<sup>30</sup> Nel famoso caso « Trigona », la Pre-

tura di Roma - 25 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1518, con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa »* (A proposito di un recente originale televisivo) — affermò che la tutela della riservatezza trova precisi limiti in relazione all'interesse generale all'attività di cronaca, all'indagine storica e, ancora, alla rielaborazione « creativa » di vicende o situazioni già note (ecco il punto che presentava un aspetto di diritto all'oblio). A commento dell'ordinanza DE CUPIS, *In tema di tutela della riservatezza e dell'onore*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 248 osservò amaramente che « certo, gli anziani hanno il ricordo, diretto o indiretto, della tragica vicenda della contessa Trigona. Ma, ormai spento da molto tempo il clamore di tale vicenda e del suo esito giudiziario, i giovani nulla ne sapevano, e quello che ora sanno lo hanno appreso solamente e per la prima volta attraverso l'ampissima divulgazione che ne ha fatto la televisione di Stato. Il sentimento di pietà dei sopravvissuti congiunti è stato profondamente lacerato, riaprendosi una piaga parzialmente rimarginata; e l'offesa all'onore della defunta si è riversata su essi ».

In dottrina un profilo di diritto all'oblio in relazione all'immagine fu affrontato da P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 72-73, il quale, dopo aver affermato in generale la mancanza di alcuna giustificazione per la divulgazione del ritratto di persone « che ormai sono integralmente rientrate nell'anonimità dell'uomo qualunque e della cui esistenza ormai la generalità dei consociati si è completamente dimenticata », ammette la liceità della riproduzione di immagini prese durante il periodo di notorietà nel caso di « rievocazioni a carattere storico e di costume ».

È proprio in occasione di una controversia relativa a una produzione cinematografica che i giudici parlano di una « prescription du silence » per fondare il diritto di una donna a non vedersi rappresentata in intimità col famoso criminale Landru in un film dedicato alle sue « gesta » (Trib. gr. inst. Seine 4 ottobre 1965, in *J.C.P.*, 1966, II, 14482).

il diritto della persona all'oblio rispetto alle notizie più gravi che lo riguardavano<sup>31</sup>.

Sulla base delle considerazioni svolte si devono quindi ritenere legittime le operazioni editoriali di ristampa di copie di quotidiani e riviste, a patto che il direttore e l'editore coprano i nomi delle persone coinvolte in fatti particolarmente lesivi del loro onore e della loro reputazione, fatti che sono ormai privi di interesse per la collettività. In questo caso, infatti, la ripubblicazione della notizia avviene in ragione di una più complessiva operazione editoriale, che, seppur non priva di rilievo culturale e informativo, non è sufficiente ad appuntare su di essa, singolarmente considerata, quello specifico interesse sociale alla sua integrale conoscenza (anche degli elementi soggettivi) che solo può legittimare il sacrificio del diritto della persona all'oblio, da parte della collettività, del suo comportamento moralmente riprovevole.

#### 4. LE TECNICHE DI TUTELA.

L'individuazione dello specifico diritto della personalità leso, oltre a rispondere a un'esigenza di chiarezza concettuale, è funzionale all'individuazione dei più appropriati strumenti di tutela.

In particolare il diritto all'oblio, in quanto ha ad oggetto informazioni già in possesso di un determinato soggetto, può essere tutelato anche in via preventiva, prevedendo forme di consenso alla ripubblicazione di notizie del passato o garantendo ai singoli, a determinate condizioni, un diritto alla cancellazione delle notizie relative alla propria persona.

In secondo luogo, il diritto all'oblio, nella sua componente di diritto all'identità personale, una volta compromesso dalla ripubblicazione della notizia, potrebbe, in alcuni casi, essere parzialmente tutelato con il diritto di rettifica<sup>32</sup>. Nel caso in esame, ad esempio, l'attore avrebbe potuto richiedere la pubblicazione sul giornale della notizia che egli aveva effettivamente commesso il reato ascrittogli; che, tuttavia, la relativa pena era già stata pienamente scontata; che, anzi, egli aveva tenuto un contegno irreprensibile in carcere in virtù del quale gli era stata concessa la grazia e che, infine, si era pienamente reintegrato nella società. In via preventiva, la salvaguardia dell'identità personale si sarebbe potuta

<sup>31</sup> Il diritto dell'attore all'oblio è stato riconosciuto in una fattispecie analoga da Trib. gr. inst Paris, 20 aprile 1983, in *Sem. jur.*, 1985, II, 28, con osservazioni di Lindon. Il passato criminale dell'attore viene infatti riproposto, con tanto di foto, a proposito di un gioco offerto ai lettori della rivista Paris-Match. Il tribunale afferma esplicitamente che « toute personne qui a été mêlée à des événements public peut, le temps passant, revendiquer le droit à l'oubli; le rappel de ces événements et du rôle qu'elle a pu y jouer est illégitime s'il n'est pas fondé sur les nécessités de l'histoire ou s'il peut être de nature à blesser sa sensibilité ». In particolare del diritto

all'oblio sono titolari tutti, compresi i « condamnés qui "ont payé leur dette à la société" et tentent de s'y réinsérer. En l'espèce, le rappel du passé criminel de l'intéressé a violé ce droit à l'oubli ».

<sup>32</sup> Secondo GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, cit., 313, la specificità del diritto all'identità personale rispetto agli altri diritti della personalità consiste proprio nell'emersione di un elemento relazionale: il titolare non si limita a respingere un'aggressione e chiedere il risarcimento ma vuole dal giudice la dichiarazione che la verità corrisponde alla sua verità e non a quella divulgata.

ottenere dando il massimo rilievo possibile, in termini di segnalazioni grafiche o di collocazione in un corpo separato del giornale, alla risuldenza nel tempo del fatto narrato<sup>33</sup>.

Nella sua componente di diritto alla riservatezza, invece, la violazione del diritto all'oblio impone l'adozione della misura risarcitoria. L'art. 2059 c.c., peraltro, limita la risarcibilità del danno morale ai soli casi previsti dalla legge tra i quali, soprattutto, quelli in cui si integri la fattispecie del reato (art. 185 c.p.). L'ostacolo rappresentato da tale norma è particolarmente grave quando, come nel caso dei diritti della personalità, è normalmente proprio il profilo non patrimoniale ad essere leso.

Per aggirare tale ostacolo sono state ipotizzate diverse strade.

La prima via è quella di procedere a una più comprensiva definizione dell'area della patrimonialità, capace di evidenziare quei profili suscettibili di valutazione economica lesi dall'attentato al diritto della personalità<sup>34</sup>.

Le altre strade portano direttamente ad affrontare il problema dell'art. 2059.

Un consistente orientamento dottrinario punta all'abrogazione dell'art. 2059 da parte del legislatore o alla sua caducazione per illegittimità costituzionale<sup>35</sup>.

Altra parte della dottrina, invece, preferirebbe rafforzare l'identità funzionale dell'art. 2059 come strumento di prevenzione-punizione in tutti quei casi in cui l'ordinamento esprima un giudizio di particolare riprovevolezza nei confronti di un determinato comportamento lesivo<sup>36</sup>, avvicinandolo all'istituto dei *punitive damages* del diritto nordamericano<sup>37</sup>.

GIULIO NAPOLITANO

<sup>33</sup> Nella citata pronuncia della Pretura di Roma, 10 febbraio 1988, la ripubblicazione di immagini risalenti di un'attrice venne inibita proprio perché non era stata precisata l'epoca in cui erano state prese quelle immagini.

<sup>34</sup> Sulla possibilità di ulteriori profili di danno patrimoniale da accertare in base a un sistema di presunzioni V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., 307 ss. Come noto, tale itinerario è stato percorso con riferimento al danno alla salute (v. per tutti F.D. BUSNELLI, *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F.D. BUSNELLI e U. BRECIA, Milano, 1978, 537 ss.; ma in termini critici sulla trasponibilità di tale opzione interpretativa agli altri diritti della personalità e in particolare al diritto all'identità personale v. F.D. BUSNELLI, *Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona*, cit., 42).

Sulla distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale v. le considerazioni di G. BONILINI, P. CENDON, M. PARADISO, C. SALVI, in questa *Rivista*, 1986, 769 ss.

<sup>35</sup> Tra gli altri v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., 312 ss., P.G. MONATERI, *Danno biologico da uccisione o lesione della serenità familiare? (L'art. 2059 visto come un brontosaurus)*, in *Resp. civ. prev.*, 1989, 1173 ss., M. V. DE GIORGI, voce «Danno alla persona», in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, § 2.5. La norma, peraltro, è più volte passata indenne all'esame della Corte costituzionale: v. soprattutto la sentenza 14 luglio 1986, n. 184, con i commenti di G. ALPA, G. BONILINI, A. DE CUPIS, G.B. FERRI, M. PARADISO, A. RAVAZZONI, G. SCALFI, D. VINCENZI AMATO, G. VISINTINI, in questa *Rivista*, 1986, 725 ss. e la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3029 con nota di F. D. BUSNELLI, *Tre «punti esclamativi», tre «punti interrogativi», un «punto a capo»*.

<sup>36</sup> F.D. BUSNELLI, *Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona*, cit., 43.

<sup>37</sup> Sulle diverse funzioni della *law of torts* v. G. PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, 25 ss.